



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA **servizio 7 - polizia locale e viabilita**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2042 del 06/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto ODA MePA n° 5272036 – acquisto uniformi operative, ordinarie ed accessori per i
: nuovi assunti – determina a contrarre – affidamento ed impegno di spesa – C.I.G.
Z6E2B08510.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Considerata il nuovo Regolamento Regione Lazio n° 1 del 29 gennaio 2016 “*Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizie locali del Lazio*” che ha definito l’uniformità delle divise che ogni Polizia locale della Regione Lazio dovrà indossare;

Visto che:

- il Corpo della Polizia locale di Civitavecchia ha la urgente necessità di acquistare le uniformi invernali per i nuovi assunti (n° 3 cat. “C” + n° 1 cat. “D”) onde consentirgli il regolare svolgimento dei servizi istituzionali di competenza;
- la società “MONSIGNOR S.r.l.” ha presentato un preventivo di spesa estremamente conveniente che soddisfa le esigenze di fornitura di questo Comando;

Dato atto:

- la legge 7 marzo 1986, n° 65 e ss.mm.ii., all’art. 4, comma 1, rubricato “*regolamento comunale del servizio di polizia municipale*” statuisce che le “*attività di polizia municipale devono essere svolte in uniforme*”;
- il regolamento comunale per la fornitura della massa vestiaria;
- che occorre procedere alla fornitura, sebbene parziale, delle uniformi invernali operative, ordinarie e relativi accessori, per i nuovi assunti della Polizia locale (n° 3 cat. “C” + n° 1 cat. “D”);
- che, per assicurare il regolare svolgimento delle attività di istituto, nel rispetto della normativa vigente, occorre procedere con sollecitudine all’acquisto del materiale anzidetto;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – “*nuovo codice degli appalti*”, secondo le quali:

- c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
- c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che:

- ai sensi dell'art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla

soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

– a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

– è possibile effettuare acquisti nel M.E.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d’acquisto (OdA);
- richiesta di offerta (RdO);
- trattativa diretta;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell’intera procedura, attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento;

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con ODA sul MEPA è, quindi, la seguente:

– il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo di aggiudicazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il Comune ed un affidatario, bensì attraverso il ricorso al metodo del prezzo più basso applicato in una precedente gara pubblica;

– il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto garantisce l’adempimento di un dovere (rifornire il personale della polizia municipale delle divise per poter esercitare il proprio lavoro), eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;

– il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell’anno 2017 di apprestamento delle somme sul PEG;

– il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo ad almeno due soggetti interessati di negoziare con il Comune, a parità di condizioni;

– il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese (i requisiti di partecipazione risultano “la base minima” richiedibile);

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso di appalto aggiudicato;

Ritenuto che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Preso atto

- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben "bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione";
- del carattere di tale affidamento legato a vari fattori: la convenienza del preventivo fornito dalla ditta "MONSIGNOR S.r.l."; l'urgenza di provvedere alla vestizione dei nuovi assunti ancora privi della necessaria uniforme invernale operativa, ordinaria con i relativi accessori;
- che la ditta fornirà capi standardizzati e previsti dal Regolamento Regione Lazio n° 1 del 29 gennaio 2016 recante il "*Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizia Locale del Lazio*";
- che le procedure sotto soglia devono presentare (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016) elementi di semplificazione "senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici"; inoltre, "ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del

“sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione”;

- che, quanto all’avvio della procedura (3.1 delle linee guida ANAC, non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con *“la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento”;*
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell’individuazione offerta oltre ad una maggiore celerità;
- che, a voler conteggiare l’importo di aggiudicazione per la fornitura delle divise invernali e quella per le divise estive, si resterebbe comunque al di sotto dei 40.000 euro;

Viste le linee guida ANAC n° 4/2017 contenenti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

Ritenuto:

- che appare possibile confermare l’affidamento all’operatore sopra menzionato, alla luce della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- che la soluzione offerta soddisfa i bisogni della stazione appaltante e risponde all’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- il corrispettivo offerto è congruo, non troppo costoso, tecnicamente idoneo, capace di conseguire il risultato, proveniente da un operatore con esperienza dimostrata da referenze, in regola con i requisiti dell’art. 80 e che non risulta avere contenziosi in atto per l’espletamento dell’attività;
- la nuova formulazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo *“Codice degli appalti”*, così come modificata dal Decreto correttivo il quale consente di ricorrere ad un affidamento diretto anche senza consultare due o più preventivi di spesa;

Rilevato che:

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti le categorie merceologiche, di cui all’allegato preventivo, del mercato elettronico MEPA;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Verificato che la negoziazione con la società *“MONSIGNOR S.r.l.”* avverrà sul Mercato elettronico MEPA;

Rilevato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Verificato che la società che ha prodotto il preventivo *“MONSIGNOR S.r.l.”*, ha inserito il prodotto nel proprio catalogo elettronico e che pertanto il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico;

Considerata l'opportunità di affidare il servizio alla società "MONSIGNOR S.r.l." in quanto ha presentare un preventivo assai conveniente con i prezzi indicati nel catalogo MEPA;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e di aggiudicare la fornitura delle uniformi e degli accessori alla società "MONSIGNOR S.r.l." per l'importo di € 8.176,62 oltre Iva, ovvero € 9.975,482 Iva di legge inclusa;

Visti:

- l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per i seguenti motivi:

- tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, della realizzazione del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo", nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
- si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che, peraltro, comporta una maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

Stabilito di procedere appunto, mediante la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2°, del D.Lgs. n° 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n° 50/2016, in guisa tale da

rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visti:

- il preventivo acquisito al prot. n° 108032 del 05.12.2019 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- il Durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in parola;
- la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;
- la Deliberazione di G.C. n° 186 del 07.11.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 175, comma 4°, del D.Lgs n° 267/2000, la variazione d'urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- la Deliberazione di C.C. n° 147 del 27.11.20189 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*";
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici*" e il D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 "*Nuovo codice degli appalti*";
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- i Decreti sindacali di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019 e prot. n° 55276 del 13.06.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di approvare il preventivo di cui in premessa ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di dare corso alla fornitura delle uniformi invernali operative, ordinarie ed relativi accessori per i nuovi assunti della Polizia locale di Civitavecchia (n° 3 cat. "C" + n° 1 cat. "D"), per assicurare lo svolgimento dei servizi d'istituto;

- b. oggetto del contratto è la fornitura di parte della dotazione delle uniformi invernali operative, ordinarie ed relativi accessori, occorrenti ai nuovi assunti del Corpo della Polizia Locale di Civitavecchia per l'inverno 2019/2020;
- c. l'esecuzione della fornitura è un'obbligazione di risultati che vincola l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
- d. forma del contratto – ordine telematico generato nella piattaforma del sito www.acquistinretepa.it sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di Consip S.p.A.;
- e. modalità e criterio di scelta del contraente – si procederà mediante formulazione di apposita “Richiesta di Offerta” O.D.A. sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;
- 3)** di autorizzare il Vice Comandante, Commissario Coordinatore Marco Di Rocco, quale punto istruttore, per l'attivazione dell'O.D.A. sul M.E.P.A.;
- 4)** di autorizzare l'ufficio Provveditorato/Economato ad espletare la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per la fornitura in oggetto quale punto ordinante;
- 5)** di impegnare la spesa di € 9.975,48 al cap. 513 del bilancio pluriennale per l'esercizio 2019 alla voce “*spese per il vestiario personale Polizia municipale*”;
- 6)** affidare la fornitura di cui sopra, tramite O.d.A.-M.E.P.A., alla società “MONSIGNOR S.r.l.”, con sede legale a Colleparto (FR) in Via per Alatri 38, per l'importo di € 8.176,62 oltre Iva, ovvero **€ 9.975,48 Iva di legge inclusa**;
- 7)** di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 8)** ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;
- 9)** le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nel disciplinare e in tutta la documentazione allegata;
- 10)** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 11)** di individuare ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e dell'art.31 D.Lgs. 50/2016, nella persona del sottoscritto Comandante/Dirigente Dott. Ivano BERTI, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 12)** di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
- 13)** di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
- 14)** di trasmettere la presente all'ufficio “Redazione sito” per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n° 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Il Dirigente
BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)